



ENTE NAZIONALE RISI

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Programma Triennale Trasparenza

2020 – 2022

Struttura organizzativa:	Responsabile della prevenzione della corruzione	
Processo di riferimento:	Prevenzione della corruzione	
Argomento:	Piano triennale anticorruzione e programma trasparenza	
Data creazione: 18/12/2019	Autore documento: R.P.C.T.	
Data revisione:	Autore revisione:	
Data Approvazione: 30/01/2020	Autore approvazione: Consiglio di Amministrazione	
Validità: 2020 – 2022		
Destinatari:		
Stato		

Storia delle versioni

Versione	Commenti
1.0	



Indice dei contenuti

1. Premessa	pag. 4
2. Riferimenti normativi	pag. 4
3. Organizzazione e funzioni dell'Ente Nazionale Risi	
3.1 Competenze, funzioni e attività	pag. 5
3.2 Organizzazione	pag. 7
3.3 Dati sulle risorse umane impegnate	pag. 7
4. Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione	pag. 8
4.1 Organo di indirizzo politico	pag. 8
4.2 Responsabile della prevenzione	pag. 9
4.3 I Referenti	pag. 10
5. Il piano triennale di prevenzione della corruzione	pag. 12
5.1 Tipologie di misure di trattamento del rischio corruzione	pag. 15
6. Gestione del rischio	
6.1 Analisi dei processi	pag. 16
6.2 Valutazione del al rischio	pag. 18
6.3 Tipo di risposta al rischio corruzione	pag. 21
7. Misure di prevenzione della corruzione	
7.1 Selezione del personale	pag. 22
7.2 Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli Uffici	pag. 22
7.3 Il conferimento degli incarichi dirigenziali: inconfiribilità ed incompatibilità	pag. 23
7.4 Formazione	pag. 23
7.5 Banche Dati Nazionali	pag. 25
7.6 Segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing	pag. 25
8. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni	
8.1 Conflitto di interessi	pag. 25
8.2 Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti beneficiari di qualsiasi vantaggio	pag. 27
8.3 Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	pag. 27



9. Flusso informativo verso il responsabile della prevenzione della corruzione pag. 27

PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA

1. Procedimento di elaborazione ed adozione del programma pag. 29
2. Processo di attuazione del programma pag. 30
3. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità
e tempestività dei flussi informativi pag. 32
4. Misure di monitoraggio e vigilanza pag. 34



Piano triennale di prevenzione della corruzione

1. Premessa

L'art. 1 della legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, pubblicata in G.U. n. 265 del 13/11/2012, entrata in vigore il 28/11/2012, ha quale finalità l’adozione di misure di prevenzione e contrasto della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione.

Il termine “corruzione” va inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni di illegalità in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Quindi, gli eventi di corruzione, sono dei comportamenti:

- messi in atto consapevolmente da un soggetto interno all’amministrazione;
- che si realizzano attraverso l’uso distorto delle risorse, delle regole e dei processi dell’istituzione;
- finalizzati a favorire gli interessi privati a discapito degli interessi pubblici.

2. Riferimenti normativi

La legge 6 novembre 2012, n.190, cosiddetta “Legge Anticorruzione” è stata emanata in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116 e in attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo 1999, ratificata con legge 28 giugno 2012, n.110.

L’assetto normativo in materia è poi completato con il contenuto dei decreti attuativi:

- D.Lgs. n. 235 del 31/12/2012 recante “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;



- D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013 recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 L. 190”;
- D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione dell’informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”. Il Decreto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi dei commi 35 e 36 dell’art. 1 della legge 190/2012, definisce il principio generale di trasparenza, come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”;
- D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 sulla “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- Delibera n. 1134 dell’ 8/11/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

3. Organizzazione e funzioni dell’Ente Nazionale Risi

3.1 Competenze, funzioni e attività

L’Ente Nazionale Risi, ente pubblico economico con sede in Milano, svolge, quale ente a carattere interprofessionale, i compiti di cui alla legge 21 dicembre 1931 n. 1785, e successive modificazioni. L’Ente Nazionale Risi è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali.

L’Ente Nazionale Risi per lo svolgimento della propria attività utilizza sedi periferiche in Italia.

L’Ente Nazionale Risi svolge le seguenti attività:

1. Attua la raccolta sistematica dei dati necessari alla conoscenza ed alla previsione dei fenomeni e dei problemi afferenti l’andamento della produzione e del mercato nazionale, comunitario ed extra comunitario del riso.
2. Provvede all’elaborazione ed alla valutazione delle informazioni raccolte, nonché, direttamente od a mezzo di incarichi a persone od istituti specializzati, ad effettuare studi, analisi e ricerche afferenti specifici obiettivi inerenti il settore risiero.



3. Provvede alla divulgazione delle informazioni raccolte mediante idonei mezzi di diffusione.
4. Cura i necessari rapporti con i Ministeri e gli organismi comunitari ed internazionali da cui dipende il collocamento del prodotto.
5. Svolge i compiti di controllo di cui al D.Lgs. 131/2017.
6. Collabora con le Regioni interessate alla risicoltura per la predisposizione di nuovi servizi per tutta la filiera.
7. Pone in essere adeguate iniziative mirate alla tutela della produzione, del commercio e del consumo del riso.
8. Svolge attività di ente certificatore a tutela della produzione, del commercio e del consumo di riso.
9. Esercita attività di magazzinaggio.
10. Svolge ricerche di mercato, di promozione e di propaganda per l'incremento del consumo del riso italiano nel territorio nazionale, nell'ambito dell'Unione Europea e nei Paesi Terzi, nonché attività di divulgazione dirette ad una maggiore conoscenza del prodotto riso.
11. Svolge attività di assistenza e di consulenza dirette a preservare l'equilibrio ambientale, promuovendo con opportune iniziative l'aggiornamento degli operatori del settore.
12. Provvede ad organizzare corsi di aggiornamento e di formazione sulla coltivazione e trasformazione del riso.
13. Gestisce in forma diretta od attraverso forme di collaborazione, di consorzio, di fondazioni, di accordi con altri enti od istituzioni il "Centro Ricerche sul Riso" creando le condizioni operative affinché possa assumere commesse da terzi sia a livello nazionale che internazionale.


Attraverso questo centro:

- a. effettua, anche su richiesta di terzi, analisi merceologiche sul risone e sul riso lavorato nonché ricerche merceologiche;
 - b. svolge attività di assistenza tecnica e sperimentazione agronomica presso le aziende risicole;
 - c. promuove ed attua iniziative per la ricerca sperimentale volta al miglioramento genetico ed alla individuazione delle varietà merceologicamente più richieste dal mercato avvalendosi anche di supporti esterni.
14. Gestisce in forma diretta od attraverso forme di collaborazione l'attività sementiera.



15. Esplica ogni altra attività prevista da leggi nazionali e da regolamenti comunitari, o consentita dalla legge istitutiva dell'Ente.

3.2 Organizzazione



Sono organi dell'Ente:

- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Lo Statuto dell'Ente prevede altresì, con funzioni consultive, la Consulta Risicola Nazionale.

3.3 Dati sulle risorse umane impegnate

Alla data del 31 dicembre 2019 prestano servizio all'Ente 74 unità di personale:

- 1 Direttore Generale
- 3 dirigenti di 2° fascia
- 2 quadri



- 7 unità appartenenti all'Area F
- 34 unità appartenenti all'Area C
- 27 unità appartenenti all'Area B
- 0 unità appartenente all'Area A

Di questi, 2 unità di personale dell'Area C e 3 unità di personale dell'Area B hanno scelto il part-time.

4. Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione è uno degli strumenti introdotti con la legge n.190/2012 per prevenire la corruzione amministrativa a livello decentrato. Tale documento è elaborato sulla base del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), che è lo strumento attraverso il quale sono individuate le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione a livello nazionale; tale PNA viene predisposto ed approvato dall'ANAC, l'ultimo aggiornamento è stato approvato in data 13 novembre 2019 con delibera n. 1064.

L'obiettivo del presente Piano è rivolto essenzialmente all'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e dei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire lo stesso.

4.1 Organo di indirizzo

In tale sistema di prevenzione della corruzione il Consiglio di Amministrazione, quale organo di indirizzo politico dell'Ente, designa il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito Responsabile). Su proposta di quest'ultimo, il Consiglio adotta il Piano ed i suoi aggiornamenti nonché tutti gli atti di indirizzo generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

L'Ente ha nominato, con Deliberazione del Consiglio del 19 settembre 2014, il Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge 190/2012, riconfermando la nomina per un triennio il 23 gennaio 2017.



Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente con delibera del 30 gennaio 2020 ha confermato, la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza nella persona del Rag. Alessandro Tosi fino al 31 dicembre 2022.

4.2 Responsabile della prevenzione della corruzione

Il Responsabile elabora il P.T.P.C.T. e gli eventuali aggiornamenti e li propone al Consiglio di Amministrazione per l'adozione. Verifica l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità proponendo la modifica dello stesso in caso di accertate e significative violazioni o quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.

Definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori esposti alla corruzione. Verifica ed individua, d'intesa con la Direzione Generale, il personale da inserire nei programmi di formazione.

È responsabile della redazione e pubblicazione della relazione recante i risultati dell'attività svolta e riferisce sull'attività nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione lo richieda o qualora lo ritenga opportuno.

Il capitolo 5.1-Parte Generale del P.N.A. 2017 norma la "Rotazione" dei dirigenti e riporta quanto segue: Come è ampiamente riportato nel paragrafo 7.2 del PNA 2016, la rotazione è una delle misure previste espressamente dal legislatore nella legge 190/2012 (art. 1, co. 4, lett. e), co. 5, lett. b), co. 10, lett. b)). Tale norma è riportata nel P.N.A. 2019 deliberato il 13 novembre 2019 con il n. 1064 dove al capitolo 3 vengono indicate le modalità di rotazione "ordinaria" del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione.

Si tratta di misure che presentano elevati profili di criticità attuativa, comunque l'Autorità invita le amministrazioni a tenerne conto in via complementare con altre misure.

Nella delibera n.1064/2019 sono suggerite, in combinazione o in alternativa alla rotazione, misure quali quella dell'articolazione delle competenze (c.d. "segregazione delle funzioni") con cui sono attribuiti a soggetti diversi i compiti relativi a:

a) svolgimento di istruttorie e accertamenti;

b) adozione di decisioni;



c) attuazione delle decisioni prese;

d) effettuazione delle verifiche.

Inoltre, sempre nella medesima delibera, vengono esposti vincoli oggettivi da considerare nell'adozione della rotazione del personale come l'esigenza di assicurare il buon andamento, la continuità dell'azione amministrativa e garantire la qualità delle competenze professionali dei dipendenti, parametri che, nell'impossibilità di essere rispettati portano ad escludere l'applicazione della norma.

In ogni caso risulta necessario nell'ambito del presente documento sottolineare che all'Ente sono presenti:

n. 1 Dirigente di prima fascia il "Direttore Generale"

n. 3 Dirigenti di seconda fascia:

- "Dirigente Responsabile Area Amministrativa"
- "Dirigente Responsabile Dipartimento Attività Sementiera e Miglioramento Genetico".
- "Dirigente Responsabile Dipartimento di agronomia, Azienda agricola sperimentale e Coordinamento assistenza tecnica del Centro Ricerche sul Riso".

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione per un incarico di anni 5.

Per quanto riguarda i dirigenti di seconda fascia individuano compiti altamente specifici, tipologia di laurea conseguita ed esperienza pregressa, attuando così la cosiddetta segregazione degli incarichi, trattandosi di attività (amministrativa e scientifica) non fungibili tra loro.

Tra i compiti sopraindicati si aggiunge:

- il controllo dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- la segnalazione dei casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla vigente normativa.

4.3 I Referenti



Al fine di adempiere alle previsioni normative, l'Ente, con determina del Direttore Generale n. 1136 del 26 settembre 2014, ha istituito il "Gruppo interdirezionale per la prevenzione della corruzione", composto da un referente per l'anticorruzione individuato all'interno ogni area, con il compito di affiancare e supportare il Responsabile nella realizzazione delle attività previste oltre che nell'attività di monitoraggio e controllo.

I Dirigenti dell'Ente sono coinvolti nell'individuazione dei settori maggiormente esposti al rischio di corruzione e nel monitoraggio e approvazione delle attività connesse e presupposte alla redazione del P.T.P.C.T.

Ogni dirigente è designato *quale referente per la prevenzione della corruzione* relativamente alle unità organizzative e funzionali delle quali è affidata la direzione e la responsabilità, sia diretta, sia indiretta.

Pertanto ogni dirigente, in aggiunta ai compiti ad esso attribuiti, deve proseguire con l'esercizio delle seguenti attività:

- monitorare tutta l'area di propria competenza, in particolare attraverso una verifica delle risorse umane disponibili, degli incarichi e delle responsabilità delle singole attività affidate, dei processi che coinvolgono i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate e delle vertenze in corso;
- proporre misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto; entro il 30 ottobre di ogni anno ciascun dirigente trasmette al R.P.C.T. le proprie proposte avente ad oggetto l'eventuale individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato;
- informare tempestivamente, su ogni eventuale anomalia rispetto all'ordinario e regolare espletamento delle attività di ufficio, con riguardo alle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa, al codice etico dell'ente e più in generale in tema di anticorruzione;
- informare tempestivamente, su eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, per il quale possano generarsi situazioni di indebita interferenza nel corretto espletamento dell'azione amministrativa;
- promuovere e divulgare le prescrizioni contenute nel piano anticorruzione, nonché gli obblighi riguardanti la trasparenza amministrativa e il codice etico vigente nell'Ente;



- verificare e monitorare l’attuazione delle prescrizioni contenute nel presente piano e nel codice etico;
- avanzare proposte per la rotazione del personale assegnato esposto a rischio;
- eseguire il monitoraggio, per ciascuna attività di competenza, del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché dei rapporti tra Ente Risi ed i soggetti con cui vengono stipulati contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell’Ente.

Il R.P.C.T. potrà, ove lo ritenga necessario, acquisire direttamente dai dirigenti le informazioni necessarie e le proposte adeguate per l’adozione di misure preventive e di controllo nei settori in cui è più elevato il rischio corruzione.

Tutti i dipendenti dell’Ente partecipano al processo di gestione del rischio, viene a loro attribuito di fatto il compito di piena e continua collaborazione nella prevenzione della corruzione e dell’illegalità, che si concretizza in:

- rispetto del Codice Etico dell’Ente;
- astensione nei casi di conflitto d’interessi;
- rispetto delle previsioni del presente P.T.P.C.T.;
- segnalazione delle situazioni di illecito.

5. Il piano triennale di prevenzione della corruzione

In ottemperanza alla Legge n. 190/2012 e al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) aggiornato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 dall’A.N.AC, il presente “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022” aggiorna il precedente piano triennale.

Il D.Lgs. n. 97 del 2016 ha incluso tra i soggetti tenuti ad applicare la normativa in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza, “*in quanto compatibile*” anche gli Enti Pubblici Economici (in base all’art. 2-bis. Co. 2 lettera a).



Con le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, viene chiarito che gli enti pubblici economici possono continuare ad applicare il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione”

Pertanto l’Ente Nazionale Risi, considerato che le attività svolte sono in prevalenza di pubblico interesse, ha ottemperato alla normativa anticorruzione ed in particolare:

- ha adottato il P.T.P.C.;
- ha nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione che sia anche responsabile della trasparenza;
- ha inserito una sezione denominata Piano della Trasparenza nel P.T.P.C.;
- ha adottato le misure organizzative necessarie per programmare i flussi di dati relativi alla pubblicazione sul sito web nella apposita sezione “Amministrazione trasparente”;
- assicura la pubblicazione dei dati relativi all’organizzazione dell’Ente e alla totalità delle attività di pubblico interesse svolte;
- assicura il diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti non oggetto di obbligo di pubblicazione, con riferimento all’organizzazione e a tutte le attività svolte;
- ha adottato una procedura informatica sicura per permettere la segnalazione di illeciti in forma protetta implementando la procedura WEB per la segnalazione di illeciti in modo sicuro nell’ambito del progetto **WhistleblowingPA**.

La gestione del rischio di corruzione dell’Ente avviene perseguendo “tre obiettivi strategici”:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione



Gli obiettivi strategici del processo di gestione del rischio, sono di seguito riportati con relativi indicatori e tempistiche:

OBIETTIVI STRATEGICI	INDICATORI	TEMPISTICHE
<p>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione.</p> <p>Completezza delle pubblicazioni Area Trasparenza</p> <p>Aggiornamento materia Anticorruzione e Trasparenza</p> <p>Aggiornamento in materia di contratti ed appalti pubblici</p>	Monitoraggio processi	All'occorrenza
	Elaborazione e adozione del P.T.P.C.T. 2020 – 2022	Gennaio 2020
	Promozione della trasparenza	Nel corso del 2020
	Conferma nomina responsabile RASA	
	Formazione del R.P.C.T.: Prevenzione della corruzione "Incarichi e nomine"	Nel corso del 2020
	Formazione del R.P.C.T.: "Redigere il Piano di prevenzione corruzione"	Nel corso del 2020
	Formazione del R.P.C.T.: "Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni"	Nel corso del 2020
	Formazione del personale dell'area amministrativa e risorse umane	Nel corso del 2020
	Formazione del personale dell'ufficio affari giuridici gare e contratti	Nel corso del 2020
	Aggiornamento del "Codice Etico" con specifiche norme sul " <i>pantouflage</i> " e revisione del " <i>conflitto di interessi</i> " alla luce della delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019.	Nel corso del 2020
	Aggiornamento dei casellari giudiziari dei RUP e dei partecipanti a Commissioni di selezione del personale e di scelta del contraente	Nel corso del 2020



5.1 Tipologie di misure di trattamento del rischio corruzione

Per essere efficaci nella strategia della prevenzione, il P.T.P.C.T. prevede il “trattamento” non di tutti i rischi di corruzione, ma solo degli eventi di corruzione che (a seguito di valutazione) risultano avere un livello di rischio medio alto

Quindi, il rischio di corruzione viene trattato con tipologie di misure differenti in relazione agli obiettivi che si vogliono raggiungere:

- ridurre la probabilità degli eventi di corruzione (misure di prevenzione)
- ridurre l’impatto degli eventi di corruzione (misure per individuare e rimuovere tempestivamente i soggetti ed i comportamenti a rischio)
- rompere l’intreccio tra “processi”, “persone corruttibili” e “interessi privati” (misure di rottura)

Le diverse tipologie di “*misure*” previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione possono così riassumersi:

- **misure di “prevenzione”:**
 - trasparenza
 - verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione
 - procedure specifiche, per la gestione dei contratti
 - procedure specifiche per la gestione delle assunzioni e del personale.
- **misure di “rimozione”, per individuare e rimuovere tempestivamente i soggetti ed i comportamenti a rischio:**
 - codici di comportamento
 - tutela del whistleblowing
 - monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti
 - monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti esterni;
- **misure per “rompere” il triangolo della corruzione:**
 - definizione di criteri per l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni
 - obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
 - acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità
 - verifica e limitazione di rapporti professionali con l’Ente del dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro



- formazione del personale.

6. Gestione del rischio

La “gestione del rischio corruzione” è il processo con il quale si misura il rischio e successivamente si sviluppano le azioni, al fine di ridurre le probabilità che lo stesso rischio si verifichi; attraverso il PTPC si pianificano le azioni proprie del processo, che richiede l’attivazione di meccanismi di consultazione del personale, con il coinvolgimento attivo dei dirigenti.

Le fasi principali dell’attività di gestione del rischio sono:

- A. analisi dei processi attuati dall’Ente
- B. valutazione del rischio per ciascun processo
- C. trattamento del rischio
- D. monitoraggio

6.1 Analisi dei processi

Il Piano si sostanzia in una procedura, articolata in fasi, il cui fine è quello di prevenire il fenomeno corruttivo attraverso una valutazione probabilistica della rischiosità che tale fenomeno si verifichi.

L’Ente ha proceduto all’implementazione di un sistema di gestione dei rischi attraverso il coinvolgimento di tutti i dirigenti e responsabili per le aree di rispettiva competenza coordinati dal Responsabile della Prevenzione, al fine di fare emergere gli aspetti cruciali.

Nel corso degli anni il Comitato interdirezionale in precedenza citato, ha collaborato in forma per lo più disgiunta al perfezionamento delle procedure.

La mappatura ha individuato i processi nelle aree di rischio individuate dalla normativa:

Area 1: acquisizione e progressione del personale;

Area 2: appalti;

Area 3: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico immediato per il destinatario;



Area 4: provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario con effetto economico immediato per il destinatario;

Si è provveduto ad ampliare l'analisi e mappatura dei rischi - in linea con quanto disposto nella Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015 "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione" - a tutti i processi in atto all'Ente.

La mappatura dei singoli processi organizzativi riportata nell'Allegato 1, è stata effettuata in sede di prima stesura del piano e rivista ad ogni aggiornamento.

Nell'anno 2019 è iniziata l'attività di controllo relativamente alle procedure di cui al D.Lgs. n. 131/2017; il numero dei controlli effettuati è di 34 ed è necessario procedere nei prossimi mesi ad effettuare la mappatura dei processi e dei relativi rischi.

In ogni caso per il personale nel processo l'Ente ha provveduto a richiedere il casellario giudiziale. Le risultanze dei medesimi sono state il presupposto necessario al conferimento degli incarichi.

I processi sono stati suddivisi in:

- processi istituzionali;
- processi del Centro Ricerche sul Riso.

I processi istituzionali primari sono stati ripartiti in:

- processi funzione istituzionale A: Area Amministrativa
- processi funzione istituzionale B: Organi Amministrativi e Segretariato Generale
- processi funzione istituzionale C: Affari Giuridici gare e contratti
- processi funzione istituzionale D: Banche Dati
- processi funzione istituzionale G: Area Mercati
- processi funzione istituzionale L: Controlli ex D.Lgs 131/2017

I processi primari del Centro Ricerche sul Riso sono stati suddivisi in:

- processi E: Laboratori C.R.R.
- processi F: Attività Sperimentali C.R.R. e S.A.T.
- processi H: Settore attività sementiera e miglioramento genetico



Sono state poi individuate le singole fasi di ogni processo e le responsabilità per ciascuna fase.

Il secondo step ha riguardato l'individuazione e la descrizione dei rischi per ciascun processo o fase di processo mappato.

A seguito dell'identificazione, i rischi sono stati analizzati in termini di probabilità e di impatto, sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 5 al Piano Nazionale Anticorruzione, per giungere poi alla determinazione del livello di rischio.

La stima della probabilità tiene conto altresì dei controlli vigenti intesi come strumenti attuali ed efficaci utili a ridurre la probabilità del rischio.

In dettaglio, per ciascun rischio catalogato è stato stimato il valore della probabilità, mediante il calcolo della media aritmetica dei singoli valori attribuiti ai parametri che concorrono alla valutazione della probabilità. La stessa modalità di calcolo è stata utilizzata per determinare il valore dell'impatto. Il prodotto delle due medie, che nel suo valore massimo è pari a 25, determina il livello di rischio, rappresentato sulla base della distribuzione percentuale dei valori.

6.2 Valutazione del rischio

La valutazione del rischio è stata predisposta per ciascun processo o fase di esso e comprende:

- l'identificazione del rischio mediante consultazione e confronto dei soggetti coinvolti.
- l'analisi del rischio (valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce)
- la ponderazione del rischio per decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

Il coinvolgimento dei dirigenti, in qualità di referenti, nel processo di valutazione del rischio è apparso necessario per aumentare la consapevolezza sui rischi di corruzione nelle rispettive aree di attività, allo scopo di adottare possibili strategie di prevenzione nonché per fornire al R.P.C.T. una conoscenza più approfondita delle attività svolte.

Per effettuare l'analisi del rischio è stata utilizzata una metodologia di valutazione oggettiva, dettagliata nell'allegato 1 del Piano, che consente di associare un valore numerico al rischio,



determinato dal prodotto della probabilità che il rischio si realizzi per le conseguenze che il rischio produce (*probabilità e impatto*).

Ai sensi dell'art. 1, comma 9 della Legge 190/2012, e in conseguenza di una revisione dei processi si confermano le seguenti misure, comuni e obbligatorie per tutti gli uffici:

- a) Distinzione delle competenze: nelle istruttorie degli atti predeterminare criteri oggettivi di assegnazione delle pratiche ai dipendenti/collaboratori rispettando il divieto di aggravio del procedimento; distinguere l'attività di valutazione e proposta dalla responsabilità dell'adozione dell'atto finale, in modo che per ogni provvedimento adottato siano coinvolti almeno due soggetti. Nell'attuazione e verifica degli atti distinguere l'attività di attuazione degli atti adottati dall'attività di verifica, in modo che per ogni provvedimento attuato e verificato siano coinvolti almeno due soggetti;
- b) Dare puntuale attuazione agli obblighi di trasparenza e di tracciabilità del procedimento;
- c) Predisposizione di richiesta di acquisto (RDA): nel caso di acquisto di beni, servizi o collaborazioni *motivare adeguatamente la RDA*. Il soggetto richiedente competente è responsabile dell'accurata predisposizione della RDA, del reperimento dei documenti necessari all'espletamento dell'iter procedurale che viene concluso con la formalizzazione dell'incarico e/o del contratto, ovvero del riscontro di quanto dichiarato da parte del fornitore nell'offerta tecnica, e della corretta e completa predisposizione della parte tecnica del capitolato nelle procedure di acquisto di beni e servizi; nella fase di esecuzione del contratto può essere necessario procedere, da parte del direttore dell'esecuzione, alla verifica di conformità che dovrà essere ultimata entro 60 giorni dall'ultimazione delle prestazioni contrattuali. Nei casi in cui non sia obbligatoria la verifica di conformità, deve essere tassativamente redatta una attestazione che certifica la regolare esecuzione del contratto e dispone il nulla osta al pagamento.
- d) Nella redazione degli atti bisogna attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità;
- e) Nel rispetto della normativa vigente, comunicare il nominativo ed i riferimenti del Responsabile del Procedimento ed eventualmente, qualora sia presente, del Responsabile del Progetto;
- f) Nell'attività contrattuale:



- Rispettare il divieto di frazionamento artificioso dell'importo contrattuale, funzionale all'espletamento di una procedura di acquisto semplificata;
- Rispettare il divieto di frazionamento artificioso del contratto a 2 o più soggetti distinti (giuridici e/o persone fisiche), funzionale al rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa;
- Il ricorso agli affidamenti diretti è consentito nei casi previsti dalla legge;
- Negli atti di concessione ed erogazione delle agevolazioni, predeterminare e citare i criteri seguiti;
- Nella stipula di contratti, compreso quelli di lavoro, e convenzioni inserire clausola nella quale il contraente si impegna a rispettare gli obblighi contenuti nel "Codice Etico" e nel "Piano Triennale Anticorruzione" dell'Ente, che diventano parte integrante del contratto. Nell'emissione degli ordini deve essere inserita analoga clausola in base alla quale l'esecuzione dell'ordine implica l'avvenuta presa visione ed il rispetto del "Codice Etico" e del "Piano Triennale Anticorruzione".

g) Nell'erogazione di mensilità aggiuntive al personale dirigente e non dirigente, utilizzare le procedure e i criteri specifici previsti nei contratti integrative e sottoscritti dalle OO.SS.

h) L'individuazione dei componenti delle commissioni di prove selettive e di gara è effettuata previa verifica dell'assenza di condanne penali relative ai reati previsti nel Capo I, Titolo II, del Libro II del Codice Penale. L'Ente effettua specifica verifica mediante la richiesta di Certificato generale del casellario giudiziale ogni biennio.

All'atto dell'insediamento i componenti presenteranno dichiarazione di non trovarsi in rapporti tali da configurare conflitto di interesse o inimicizia nei confronti dei partecipanti alla gara o selezione.

i) Nell'attività di controllo di cui al D.Lgs n. 131 del 2017 il personale ispettivo, che riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, dovrà attenersi in modo stringente alle specifiche procedure emanate dalla Direzione Generale, alle norme contenute nel Codice Etico e a quelle del presente piano.



6.3 Tipo di risposta al rischio corruzione

Gli esiti delle attività di valutazione ed i dati raccolti costituiscono condizioni prodromiche ad un corretta gestione del fenomeno rischio. In particolare, a seguito dell'analisi, i singoli rischi sono stati inseriti in una classifica del livello di rischio (alto, medio, basso) al fine di individuare le priorità e le modalità di trattamento.

I processi mappati nel 2014 e costantemente revisionati, sono riportati nelle relative 13 schede di dettaglio e sono stati valutati dal Responsabile anticorruzione supportato dal "Gruppo interdirezionale per la prevenzione della corruzione" i quali, tenendo conto dei processi più sensibili ad un'eventuale azione corruttiva, hanno intrapreso attività preventive e correttive anche per taluni processi che si collocavano ad un grado di rischio "basso" ovvero con punteggio inferiore a 9,11 su 25.

Peraltro anche i processi ritenuti meno sensibili all'azione corruttiva saranno comunque costantemente monitorati, ed eventualmente saranno interessati da procedure atte a fornire un livello di "copertura" adeguato.

Saranno comunque ripercorse costantemente le fasi descritte e le misure indicate al fine di verificare che le stesse mantengano coerenza, validità ed efficacia. Ciò consentirà di applicare azioni correttive ove necessario.

Le specifiche misure correttive individuate riguardano:

- a. la formazione: si tratta di attività formativa mirata sui temi dell'etica, della legalità, delle norme del "Codice etico" dell'Ente, nonché delle disposizioni in materia di responsabilità disciplinare in caso di violazione dei doveri di comportamento;
- b. le procedure: implementazione di specifiche procedure volte alla prevenzione ed all'emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo;
- c. i controlli: attivazione di specifiche verifiche da parte dei dirigenti e/o dei Responsabili degli uffici.

7. Misure di prevenzione della corruzione



7.1 Selezione del personale

La materia è già ampiamente disciplinata da una normativa rigorosa.

L'Ente ha predisposto nel 2015 una specifica procedura per la ricerca e selezione del personale, adottata con determina del Direttore Generale n. 1.213 del 19/02/2015 che norma tutte le fasi del processo di selezione allo scopo di evitare condizionamenti in fase valutativa.

7.2 Prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli Uffici

In analogia a quanto previsto dall'articolo 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 46, della legge n. 190 del 2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale, non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di Commissioni per l'accesso o la selezione agli impieghi; essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; far parte delle commissioni per la scelta del contraente e per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere.

A tal fine, ai dipendenti che partecipano a commissioni viene richiesta la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., in cui attestare l'assenza di condanne penali relative ai reati previsti nel Capo I, Titolo II del Libro II del Codice penale.

La veridicità di tali dichiarazioni è stata riscontrata negli esercizi trascorsi, a cura dell'Ufficio Affari Giuridici Gare e Contratti ed ha riportato esito favorevole. Analoga verifica è prevista nel 2020.

I Dirigenti i quadri ed i responsabili di servizi dovranno effettuare, nell'area di propria competenza, una verifica delle risorse umane, degli incarichi e delle responsabilità, dei singoli obiettivi a loro affidati.

Dopo tale attività dovranno proporre misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, laddove esistenti e controllarne il rispetto.



Il Responsabile della prevenzione della corruzione sarà relazionato sulle proposte per l'adozione di misure nei settori in cui è più elevato il rischio di corruzione, prevedendo altresì proposte per la revoca degli incarichi già affidati, qualora emergesse un effettivo e concreto rischio di corruzione.

7.3 Il conferimento degli incarichi dirigenziali: inconferibilità ed incompatibilità

L'art. 15 del D.Lgs 39/2013 attribuisce al Responsabile della prevenzione della corruzione il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi.

A tal fine il Direttore Generale ed i Dirigenti hanno prodotto le dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità al momento dell'ultimo incarico; nel 2020 è previsto il rinnovo di dette dichiarazioni.

L'Ente ha effettuato controlli sulle dichiarazioni presentate dai dirigenti dell'Ente che hanno dato esito favorevole.

Saranno comunque individuate le azioni che l'Ente adotterà qualora si verificano situazioni di inconferibilità e di incompatibilità.

7.4 Formazione

La necessità di erogare formazione ai dipendenti dell'Ente è aumentata nel corso degli anni in quanto le attività svolte sono più complesse, anche a seguito dell'evolversi della normativa che spesso modifica in maniera sostanziale procedure consolidate; proprio per rispettare la normativa in continua evoluzione la formazione è precipuamente destinata al "Responsabile prevenzione corruzione", ai referenti o responsabili di procedure inerenti la trasparenza o l'anticorruzione, al personale dell'ufficio "Affari giuridici gare e contratti" e al personale dell'area risorse umane, aree dove il rischio di corruzione è più elevato.

I corsi relativi alle materie sopracitate e che coinvolgono gli appartenenti agli uffici incaricati delle singole attività sono obbligatori come sancito dalla Legge n. 190 del 2012 (legge anticorruzione).

Detti corsi concernono in particolare le seguenti materie:



- Anticorruzione e trasparenza: aggiornamento annuale in tema di P.T.P.C.T., processo di gestione del rischio corruzione, adempimenti alle normative vigenti.
- Il Whistleblowing, procedure di segnalazione mediante sistemi informatici.
- La gestione delle istanze FOIA e il Registro degli accessi, Accesso civico generalizzato.
- Contratti e appalti: nuove disposizioni applicabili all'Ente.
- Selezione del personale, conflitto di interessi, procedimenti disciplinari legati ad eventi corruttivi, requisiti di partecipazione alle selezioni.

FORMAZIONE EROGATA NEL 2019

TIPO FORMAZIONE E DESTINATARI	ARGOMENTO TRATTATO	PERIODO
Prevenzione Corruzione- Formazione del R.P.C.T.	Registro degli accessi e FOIA	Ottobre 2019
Prevenzione Corruzione Formazione del R.P.C.T.	5° Giornata Nazionale con i Responsabili di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	Maggio 2019
Trasparenza Formazione del R.P.C.T.	Giornata della Trasparenza MIPAAF	Dicembre 2019
Trasparenza Formazione del R.P.C.T.	Giornata della Trasparenza Regione Lombardia	Ottobre 2019
Prevenzione Corruzione- Formazione del Responsabile Accesso Civico	Registro degli accessi e FOIA	Ottobre 2019
Prevenzione Corruzione Formazione dei funzionari dell'Ufficio Gare e Contratti	Il Codice dei contratti pubblici dopo l'entrata in vigore del "Decreto Sblocca Cantieri	Ottobre 2019
Prevenzione Corruzione Formazione dei funzionari dell'Ufficio Gare e Contratti	Corso Sintel: Metodi di calcolo punteggio tecnico e formule punteggio economico	Marzo 2019
Prevenzione Corruzione Formazione dei funzionari dell'Ufficio Gare e Contratti	Il nuovo applicativo MOP della BDAP-MEF per il Monitoraggio	Settembre 2019



7.5 Banche dati nazionali

L'Ente ai sensi dell'art. 33 ter comma 1 del D.L. 179/2012 ha nominato nel corso dell'esercizio 2016 il Responsabile Anagrafe Stazioni Appaltanti o R.A.S.A. nella persona del Dirigente Amministrativo Dr.ssa Mariapaola Gippesi in quanto figura più appropriata essendo posizione apicale del Servizio e già utente del sistema SIMOG dell'A.N.AC.; detta nomina risulta attualmente confermata.

7.6 Segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing

L'Ente ha adottato una procedura per la segnalazione di condotte illecite, tale procedura è indirizzata al *whistleblower*, inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179.

Ai fini della disciplina del *whistleblowing*, per “dipendente pubblico” si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, **il dipendente di un ente pubblico economico** ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

La procedura e la modulistica relativa all'attività sono pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Nel corso dell'esercizio non sono pervenute segnalazioni.

8. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni

8.1 Conflitto di interessi

Il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti istruttori ed il provvedimento finale devono astenersi, in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

La norma persegue la finalità di prevenzione mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione del titolare dell'interesse.



Il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici di atti endoprocedimentali hanno un obbligo di segnalazione nel caso di conflitto anche solo potenziale.

La previsione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse deve leggersi in maniera coordinata con le disposizioni del Codice etico.

Tale segnalazione dovrà avvenire tempestivamente e dovrà essere effettuata nei confronti dei diretti superiori gerarchici o, in caso di Dirigenti di prima fascia, al Consiglio di Amministrazione.

Con l'intenzione di ridurre il conflitto di interesse, il Responsabile della prevenzione invierà a tutti i dirigenti una direttiva con cui impegna gli stessi a valutare espressamente la situazione segnalata e a rispondere per iscritto al dipendente sollevandolo dall'incarico oppure motivando la conferma dell'espletamento dell'attività.

Nell'ottica di quanto sopra descritto è opportuno precisare che nelle fasi di decisione i Responsabili degli Uffici dovranno attenersi alle seguenti misure, fornendo al personale dei propri servizi le indicazioni necessarie:

Formazione della decisione

- Verificare il rispetto dell'ordine cronologico di protocollazione delle istanze, richieste ecc.
- Separare i soggetti che svolgono le attività istruttorie da quelli che intervengono nella decisione finale
- Motivare in modo dettagliato la decisione al fine di evitare discrezionalità nelle attività
- Redigere in modo comprensibile gli atti

Attuazione e controllo della decisione

- Verificare il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti
- Rilevare il rispetto dei tempi medi di pagamento
- Inviare l'elenco dei procedimenti al responsabile della trasparenza al fine della pubblicazione del monitoraggio degli stessi

8.2 Rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti beneficiari di qualsiasi vantaggio



I rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere devono essere improntati alla massima trasparenza e correttezza così come enunciato dal Codice Etico dall'Ente.

8.3 Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti

I dirigenti devono monitorare che venga rispettato il termine entro cui bisogna concludere il procedimento, così come previsto dalle rispettive norme di legge o di regolamento e ne devono dare comunicazione al Responsabile della prevenzione e trasparenza.

9. Flusso informativo verso il responsabile della prevenzione della corruzione

In un'ottica di collaborazione, tutti i dirigenti e gli incaricati di pubblici servizi sono tenuti a svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile, anche su segnalazione dei propri dipendenti.

Quanto sopra per gli scopi previsti dall'Art. 331 c.p.p. che così recita:

Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.

- 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.*
- 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.*
- 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.*
- 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.*

Ai sensi dell'art. 1, comma 51 della legge n. 190/2012, "Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o



indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”.

Per evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito nel timore di subire conseguenze pregiudizievoli è resa operativa una procedura di acquisizione delle segnalazioni di illeciti sul sito dell’Ente.

Potranno essere inviate segnalazioni di illeciti concreti o potenziali, nella consapevolezza che, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/90. Valgono, inoltre, le seguenti prescrizioni:

- a fronte di qualsiasi intervento di natura ispettiva da parte di organismi pubblici (Magistratura, Guardia di Finanza, altre Autorità, ecc.) dovrà essere informato il Responsabile della prevenzione;
- devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse al Responsabile della prevenzione le informative concernenti i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati o illeciti.



Programma Triennale Trasparenza

In base all'art. 10 paragrafo 2) del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, il "Programma triennale della trasparenza" costituisce una sezione del "Piano anticorruzione".

Lo stesso D.Lgs. all'art. 43 stabilisce che il "Responsabile per la prevenzione della corruzione", di cui all'art. 1 comma 7 della L. 6/11/2012 n. 190, svolge le funzioni di "Responsabile per la trasparenza" pertanto l'Ente ha provveduto alla nomina di tale soggetto in data 29 gennaio 2016 ed a riconfermarlo fino a tutto il 2019 con delibera del C.d.A. del 23 gennaio 2017.

Il principio di trasparenza va inteso come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di rendere le stesse più efficaci, efficienti ed economiche, e al contempo di operare forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il principale modo di attuazione di tale disciplina è quindi la pubblicazione nel sito istituzionale di una serie di dati e notizie concernenti l'amministrazione allo scopo di favorire un rapporto diretto tra la P.A. e il cittadino.

La principale fonte normativa per la stesura del programma è il Decreto Legislativo n. 33 del 2013 modificato nell'anno 2016 dal Decreto Legislativo n. 97 e le Linee Guida A.N.AC. approvate in via definitiva con delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017.

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata in G.U. n. 265 del 13/11/2012, definisce le misure di prevenzione e contrasto della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione, le misure anticorruzione sono una importante area della trasparenza dell'amministrazione.

L'Ente Nazionale Risi, Ente Pubblico Economico, pur operando nell'ambito della Pubblica Amministrazione, è sottoposto a normativa, modalità organizzative e strumenti operativi di tipo privatistico.

1. Procedimento di elaborazione ed adozione del programma.

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista essa contribuisce a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi o di cattiva gestione delle risorse pubbliche, costituendo



uno degli strumenti più efficaci per promuovere la legalità nell'amministrazione delle pubbliche risorse.

1.1 Obiettivi in materia di trasparenza

Il presente P.T.P.C.T. è stato redatto in ottemperanza all'art.10 del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 97/2016 e tenendo conto delle linee guida dettate in materia dall'A.N.AC. con delibere n. 1310 del 28/12/2016 e n. 1134 del 8/11/2017.

Alcuni obiettivi possono essere i seguenti:

1. adozione di procedure interne per l'aggiornamento della pubblicazione dei dati e delle informazioni nelle sezione "Amministrazione trasparente" nel portale dell'Ente;
2. avviare un progetto di revisione delle informazioni pubblicate al fine di migliorare i contenuti minimi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;
3. eliminare le informazioni superate o non più significative ed in ogni caso identificare i periodi di tempo entro i quali mantenere i dati online ed i relativi trasferimenti nella sezione di Archivio, conformemente alle esplicite prescrizioni del D.Lgs. n. 33/2013.

1.2 Uffici e dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma

La predisposizione del P.T.P.C.T. si inserisce nell'ambito del più ampio processo di progressiva applicazione di tutta la normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, avviato nel mese di ottobre 2014.

In riferimento a quanto sopra sono state pubblicate, nell' area "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Ente, 19 sezioni con un contenuto in continua revisione di 71 sottosezioni.

1.3 I termini e le modalità di adozione del Programma

Il P.T.P.C.T. e le sue successive modifiche o integrazioni sono adottati dall'Organo di vertice entro il 31 gennaio di ciascun anno.

2 Processo di attuazione del programma

2.1 Attività specifiche



In conformità alle disposizioni del D.Lgs 33/2013, e del D.Lgs. 97/2016 l'Ente Nazionale Risi ha provveduto a:

- nominare il **Responsabile della Trasparenza** (di seguito, RT), per il triennio 2017-2018-2019, ai sensi dell'art. 43, nella persona del sig. Alessandro Tosi attribuendogli il compito di assicurare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente; il Responsabile della Trasparenza è altresì titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.; la conferma per l'ulteriore triennio viene adottata in concomitanza con l'approvazione del Piano triennale.
- confermare il **Responsabile Anagrafe Stazioni Appaltanti o RASA** ai sensi dell'art. 33 ter comma 1 del D.L. 179/2012 e come specificatamente richiesto dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (Del. 831 del 3/8/2016) nella persona del Dirigente Amministrativo Dr.ssa Mariapaola Gippesi, figura che da sempre gestisce e controlla le procedure delle gare e degli appalti dell'Ente;
- aggiornare in modo costante e continuativo l'area "**Amministrazione Trasparente**", ai sensi dell'art. 9, comma 1, migliorando l'accessibilità alla consultazione delle pagine e dei documenti, processo facilitato dalla revisione totale del sito internet aggiornato nel corso del 2017 in base alle specifiche A.G.I.D. del 2016;
- attuare la procedura di "**Accesso Civico Generalizzato**" (art. 5, comma 2 del D.Lgs n. 33/2013) ovvero un diritto di accesso non condizionato alla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

2.2 Responsabilità

Nella tabella "Allegato - griglia di rilevazione" al 1/4/2019 sono individuati i flussi informativi e le figure responsabili della trasmissione al "Responsabile della trasparenza" ai fini della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati, in base alla Delibere A.N.AC. n. 1310 del 28/12/2016 e n. 1134 del 8/11/2017.

L'art. 43 comma 3 del D.Lgs 33/2013 pone esplicitamente in capo ai Dirigenti Responsabili dei vari uffici dell'amministrazione il dovere di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, affidando al



Responsabile per la Trasparenza l'onere del relativo monitoraggio, con il conseguente obbligo di segnalazione agli organi competenti di eventuali inadempienze. La normativa in vigore prevede inoltre (art.46) che la mancata, incompleta o tardiva comunicazione delle informazioni e dei dati comporti responsabilità dirigenziali, disciplinari, sanzioni amministrative pecuniarie per casi specifici (art.47) e possa essere causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione.

L'A.N.A.C. con provvedimento del 18 novembre 2016, pubblicato in G.U. n. 284 del 5 dicembre 2016, ha emanato il "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio" ai sensi del menzionato art. 47.

Pertanto i Dirigenti Responsabili degli uffici garantiscono, in stretto coordinamento con il Responsabile della Trasparenza e con la Direzione Generale in relazione alle responsabilità funzionali ad esse attribuite dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, "l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità ai documenti originali, l'indicazione della provenienza" delle informazioni pubblicate sul sito internet dell'Ente.

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali, anche quando contenuti in atti e documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati ha emanato specifiche linee guida in materia del loro trattamento effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici obbligati. In particolare il Garante ha sottolineato come la diffusione di dati personali (intesi come "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale") sia ammessa unicamente quando la stessa è prevista da una specifica norma di legge, verificando caso per caso se ricorrano i presupposti per l'eventuale oscuramento di determinate informazioni (principio di "necessità", principio di "pertinenza e non eccedenza"). Ciascun Responsabile, pertanto, valuta tali aspetti prima di provvedere alla richiesta di pubblicazione dei dati di propria competenza.

3 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e tempestività dei flussi informativi

La matrice allegata elaborata dall'A.N.A.C. con le Linee Guida di cui alle delibere n. 1310 del 28/12/2016 e n. 1134 del 8/11/2017, e opportunamente adattata ed integrata per meglio rappresentare



gli obblighi di pubblicazione nella realtà dell'Ente, riepiloga per ciascun prescrizione il servizio dell'Ente responsabile dell'aggiornamento periodico dei dati e delle richieste di pubblicazione.

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità è pubblicato all'interno della apposita sezione "Amministrazione trasparente", accessibile dalla home page del portale dell'Ente.

L'Ente è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza.

I referenti a cui spetta l'elaborazione o la trasmissione dei dati da pubblicare li trasmettono al Servizio E.D.P., responsabile della pubblicazione e del sito WEB, mediante mail o documentazione idonea.

Il servizio E.D.P. provvederà a pubblicare i dati nei tempi previsti dalle procedure.

I dati contenuti nella sezione del portale denominata "Amministrazione trasparente" sono strutturati e costantemente aggiornati in base alle linee guida emanate dall' A.N.AC.

I dati richiesti in alcune aree della sezione di cui sopra, essendo già pubblicati in altre sezioni specifiche del portale, non vengono duplicati, ma sono raggiungibili mediante un collegamento ipertestuale (link) alla sezione stessa.

Tutti i contenuti relativi alla sezione "Amministrazione trasparente" o ad aree contenenti dati richiamati dalle normative inerenti la trasparenza, sono raggiungibili in modo semplice e diretto senza obblighi di registrazione al portale e pertanto liberi da inserimenti di codici utente e password.

Limite alla Trasparenza: in ottemperanza alla normative in materia di protezione dei dati personali non devono essere pubblicati:

- i dati personali non pertinenti, compreso i dati previsti dall'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 33/2013 (dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico – sociale);
- i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione;



- le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il dipendente e l'amministrazione che possano rilevare taluna delle informazioni di cui all'art. 4, comma 1 lett. d) del DLgs. 196/2003 (dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni, organizzazione a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale).

4 Misure di monitoraggio e vigilanza

In conformità a quanto previsto dall'art. 43 del D.Lgs 33/2013 il Responsabile della Trasparenza “svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate”.

Al Responsabile della Trasparenza è affidato il compito di predisporre ed aggiornare il P.T.P.C.T.

Inoltre il Responsabile per la Trasparenza, sempre ai sensi del citato articolo 43 e anche ai fini dell'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari, segnala, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento, o adempimento parziale, al Direttore Generale dell'Ente ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Nello svolgimento delle attività di monitoraggio il Responsabile per la trasparenza effettua alcune verifiche a campione in ordine all'avvenuta pubblicazione obbligatoria delle informazioni secondo le scadenze previste dalla legge. Nella periodica conduzione di tali attività il Responsabile della Trasparenza si avvale del supporto e della collaborazione dei servizi interessati, i quali sono tenuti a fornire, tempestivamente, tutte le informazioni richieste al fine del corretto svolgimento dell'attività di verifica e controllo. Il risultato delle verifiche effettuate viene rappresentato con cadenza annuale al Direttore Generale.